Audizione degli Amici della Terra alle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato sulle proposte di legge sul consumo di suolo.

Roma, 12 febbraio 2019 - Gli Amici della Terra sono stati auditi dalle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Senato sulle proposte di legge sul consumo di suolo attualmente in esame.

"È pienamente condivisibile l'obbiettivo di una vera tutela per una risorsa preziosissima come il suolo – dichiarano gli Amici della Terra - In particolare, il suolo agricolo costituisce un patrimonio ambientale e paesaggistico che è stato (e continua ad essere ancora) gravemente compromesso da un'espansione urbanistica incontrollata. Oggi, il consumo di suolo può e deve essere evitato ricorrendo prioritariamente all'utilizzo e al recupero di aree degradate, urbanizzate o abbandonate".

Gli Amici della Terra condividono l'urgenza di istituire strumenti giuridici efficaci che emerge da una prima analisi dei testi presentati. Mettono in guardia, tuttavia, da scorciatoie o forzature di normative ispirate al comando e controllo, che potrebbero rivelarsi inefficaci e foriere di contenziosi giuridici ed amministrativi. È importante, invece, mettere in campo strumenti di incentivo e disincentivo economico, sia nei confronti degli enti locali che di imprese e cittadini.

L'Associazione ha evidenziato come tutte le iniziative riguardanti il consumo di suolo coinvolgano il complesso delle politiche urbanistiche, di governo del territorio e di tutela del paesaggio: tre ambiti con una lunga storia di intervento pubblico, i cui fallimenti e insuccessi andrebbero meglio analizzati al fine di individuare gli strumenti per un loro superamento effettivo. La carenza di efficacia degli strumenti attuali di tutela del territorio è evidenziata in particolare dalla proposta De Petris e altri che, non a caso, prevede alcuni specifici articoli per la salvaguardia di ambienti come gli uliveti e la viticoltura. Quanti altri ambienti preziosi, - si domandano gli Amici della Terra - fragili o minacciati, necessitano di tutela?

Gli Amici della Terra hanno sottoposto il caso degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole come rappresentativo di quella che potrebbe essere una delle principali trasformazioni del territorio agricolo nei prossimi anni, con rilevantissimo impatto anche sul consumo del suolo. Col raggiungimento della piena competitività del fotovoltaico, questo processo è già in atto e il divieto tutt'ora vigente di incentivazione degli impianti a terra non è più sufficiente a frenarlo.

Il raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo del fotovoltaico previsti dalla proposta del Piano Energia e Clima, oggi possibile senza incentivi, se non adeguatamente governato, porterà all'occupazione di centinaia e centinaia di km quadrati di terreni agricoli di grande valore paesaggistico. Un fenomeno che sta già avvenendo, come nel caso dell'impianto nel territorio del comune di Tuscania, denunciato da Assotuscania e riportato dal giornale on line <u>l'Astrolabio</u>. In questo caso l'impianto, che andrebbe ad occupare circa 2,5 km² (250 ettari) di terreni, ha ricevuto un <u>parere negativo del Ministero dei Beni culturali</u> che ha documentato l'impatto dal punto di vista paesaggistico e del consumo di suolo.

L'assetto di queste importanti aree rurali del paese non può essere sacrificato per raggiungere gli obbiettivi energetico-climatici. Su questo tema specifico, potrebbero essere sperimentate virtuosamente politiche e normative mirate a tutelare il suolo e a favorire la riqualificazione e il recupero dell'edificato esistente, adottando tutte le norme che possano facilitare la diffusione del fotovoltaico su tutte le coperture degli edifici già esistenti e in particolare le grandi superfici commerciali e industriali.

In questo caso, liberalizzare il regime dell'autoconsumo di produzione elettrica da fonti rinnovabili su coperture già esistenti e adottare norme di defiscalizzazione in modo da non pesare sulle

bollette favorirebbe l'emersione di un p necessità di consumo di suolo.	potenziale molto rilevante d	i diffusione del fotovoltaico, se	enza

FOTOVOLTAICO E PAESAGGIO RURALE

13 FEBBRAIO 2019





Struggente Tuscania

di Maria Rita Fiasco*

Sorgerà a Pian di Vico, nella Tuscia, il decimo impianto fotovoltaico più grande al mondo per estensione. In un sol colpo verranno irreversibilmente trasformati 250 ettari di paesaggio di grande pregio. L'autrice, presidente di Assotuscania, descrive in brevi tratti lo sconcerto per la scarsa consapevolezza con cui ci si appresta a sconvolgere un territorio antico e fragile.



Tuscania, in provincia di Viterbo, è considerata una vera perla dell'arte romanica e della civiltà etrusca. Nota per la straordinaria bellezza delle basiliche di San Pietro e Santa Maria. Una città modello per la ricostruzione post terremoto (6 febbraio 1971), realizzata con particolare cura, attenzione filologica e in tempi ridotti, ad opera del Genio civile con il progetto guidato da Otello Testaguzza. Ma Tuscania è nota anche per la particolare bellezza del suo paesaggio agrario, in gran parte ancora intatto, per le antiche vie, per le forre e le acque, e per le tagliate etrusche.



Uno scorcio del paesaggio di Tuscania, nelle foto di Luca Bellincioni e di Adrian Moss

Eppure, malgrado tutta questa bellezza, Tuscania presto sarà conosciuta per un altro primato: quello del **consumo di suolo**, il comune dove in un sol colpo si sarà persa la più grande estensione di suolo agricolo, fertile, bellissimo. **In un sol colpo spariranno 250 ettari di paesaggio (oltre 350 campi di calcio)** in una zona di grande pregio, attraversata da cammini antichi come la Via Clodia che fa altresì parte della **Rete dei Cammini della Regione Lazio.**

Questo è ciò che prevede il progetto presentato dalla **DCS Srl** e attualmente in fase conclusiva di procedura di VIA per la costruzione di un **megaimpianto di fotovoltaico a terra**, in località Pian di Vico, nel territorio di Tuscania a nord-ovest tra Montalto di Castro e Piansano. Se il progetto verrà realizzato, una superficie estesissima verrà perduta per tutte le prossime generazioni: gli impianti infatti sono teoricamente reversibili, ma nella pratica per il prossimo quarto di secolo il terreno verrà isterilito e sulla sua rigenerazione non sono noti studi precisi; senza poi considerare lo smaltimento di una massa di materiale così consistente.

Se vogliamo vedere qualche dato di paragone circa il consumo di suolo, basta guardare i dati del dossier presentato il 17 luglio 2018 a Montecitorio da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Vi leggiamo che la provincia di Viterbo è quella dove, in percentuale, il consumo di suolo netto è cresciuto di più nel 2017 rispetto al valore dell'anno precedente. In soli dodici mesi sono "spariti" dalle mappe 154 ettari di terreno (+ 0,91%). Per un totale di 17.063 ettari (il 4,72 per cento) complessivamente persi. Roma, per avere un metro di misura, ha avuto un incremento di soli 36 ettari da un anno a un altro come superfici consumate.

Mentre il Comune di Tuscania è a favore della costruzione dell'impianto, dello stesso avviso non sono associazioni ambientaliste, attivisti locali e la Coldiretti che in un comunicato del 13 dicembre u.s. ha in modo deciso e preciso stigmatizzato il progetto e la "tendenza ad utilizzare terreno agricolo fertile per insediamenti industriali da parte di soggetti non-imprenditori agricoli, senza alcuna limitazione o salvaguardia da parte delle istituzioni pubbliche." (http://www.tusciaweb.eu/2018/12/no-al-fotovoltaico-nelle-aree-agricole-produttive/)

Anche il Ministero dei Beni Culturali ha sollevato precise osservazioni esprimendo il suo parere negativo, perché nell'attuale formulazione il progetto non è compatibile, in quanto insiste su paesaggio agrario di valore e per le evidenze archeologiche, poiché insiste sul tracciato dell'antica Via Clodia. Sulla stessa linea, le osservazioni presentate da AssoTuscania (associazione per lo sviluppo socio-economico e culturale della città di Tuscania) alla procedura di VIA.

Oltre a queste considerazioni e ai dati di per sé eloquenti, sorgono anche altri interrogativi che coinvolgono normative esistenti e i controlli preventivi sui soggetti proponenti, cosa che ci si potrebbe aspettare visto che, se il denaro è privato, le conseguenze sono sulla collettività e i procedimenti sono un costo della pubblica amministrazione. L'investimento, si legge nelle documentazioni pubblicate sul portale della Regione Lazio https://regionelazio.app.box.com/v/015-2018/folder/48620738748, supera i 90 milioni di euro, inclusi i costi per l'acquisto dei terreni o dei diritti d'uso degli stessi (che ammontano a circa 9 milioni di euro). Il tutto viene proposto da una società costituita poco più di un anno fa, alla vigilia della presentazione del progetto, che dall'ultima visura camerale esistente risulta non essere operativa e priva di patrimonio se non quello costituito dal capitale sociale di 10.000 euro. Nella documentazione non è rintracciata alcuna relazione circa la capacità tecnica ed economica del proponente che ha avviato il procedimento.

Insomma, basta creare una nuova società e avere alle spalle fondi esteri non meglio chiariti o dichiarati, per poter mettere una ipoteca così pesante sul futuro dei nostri territori? Perché costruire questi impianti su terreno agricolo fertile e non invece individuare aree idonee, non coltivabili o addirittura infruibili per uso agricolo, impianti di minore impatto e che servano usi agricoli o di filiera, zone industriali dismesse, terreni deteriorati da usi precedenti?

Probabilmente il costo sarebbe diverso e i ritorni per gli investitori non così veloci, ma considerando che l'energia verde la paghiamo anche tutti noi in bolletta, si può e si deve pretendere un pensiero, una visione, una progettualità ed una azione diversa. In primis, da parte di chi ha il ruolo di disegnare insieme ai cittadini un futuro che riguarda tutti e di chi ha il compito di controllare e vigilare. Pure, perché vorremmo sapere dalle tasche di chi e nelle tasche di chi finisce tutto il danaro che questi investimenti comportano.

L'area di San Giuliano – Pian di Vico destinata all'impianto della DCS e il corrispettivo pagato per l'acquisto dei diritti di superficie. Prezzo pari a 27.000 euro a ha.



Area in cui è consentita la costruzione di impianti di energie alternative (esclusi geotermici e biomasse). Misura circa 65 Kmq (pari a 6.500 ha).



*Presidente AssoTuscania, info@assotuscania.it

Login o registrati per inviare commenti







l'Astrolabio © 2015 ISSN 2421-2474

Copyright Disclaimer

l'Astrolabio è un progetto editoriale di Amici della Terra

Energia Fonti rinnovabili Paesaggi

L'Astrolabio

L'ASTOIADIO
Periodico di informazione sull'energia,
l'ambiente e le risorse
Testata registrata presso il Tribunale di Roma
Aut. Trib. di Roma del 22/04/1996 n. 189 Direttore Responsabile: Aurelio Candido

Redazione e Amministrazione: Via Ippolito Nievo 62 -00153 Roma - Tel. 06.6868289 06.6875308



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA

MERIDIONALE

Palazzo Patrizi Clementi - Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA tel. 06 67233000 - fax 06 6994.1234 Email: sabap-rm-met@benuiculturali.it

PEC: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it

Prot. 2465

CE. 34.20.04/36



Roma, 04/02/2019

Alla Regione Lazio Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Area Valutazione Impatto Ambientale Viale del Tintoretto 432

00142 Roma

Pec: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it val.amb@regione.lazio.legalmail.it

Risposta a nota prot. 793247 del 11/12/2018

OGGETTO: Tuscania (VT), loc. Pian di Vico. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai Sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/05 su progetto "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN"

Richiedente: DCS srl

Convocazione conferenza di servizi art. 27 bis, comma 7 del Dlgs 152/06 e della DGR n. 132 del 27/02/2018

> al Comune di e p.c. Tuscania (VT)

tecnico@pec.comune.tuscania.vt.it

DCS srl e p.c. alla dcssoc@legalmail.it

alla Regione Lazio e p.c. Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Pesistica e Urbanistica territorio@regione.lazio.legalmail.it

> alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Sezione V-Tutela del paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

alSegretariato Regionale del Lazio e p.c.

mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Regione Lazio, D.R. Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Impatto Ambientale prot. n. 793247 del 11/12/2018, acquisita agli atti con prot. 24433 del 13/12/2018 e relativa alla conclusione della II CdS sulla VIA e alla

e p.c.



collegata successiva chiusura del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, si comunica quanto di seguito.

Valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area in esame (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) che rientra in buona parte nella classificazione di "Paesaggio Agrario di Valore" normato all'art. 25 delle NTA, che ha l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione dell'uso agricolo del suolo nonché il mantenimento della qualità del paesaggio rurale;

Considerato che alcune piccole porzioni del sito ricadono anche nel cosiddetto "Paesaggio Naturale Agrario" la cui tutela, normata all'art. 22 delle NTA, è volta alla conservazione <u>integrale</u> degli inquadramenti paesistici mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale,

Considerato l'assetto di tutela paesaggistica vigente, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto zone boscate;

Considerato l'assetto di tutela vigente sulle aree immediatamente contermini al sito in esame, ricadente nel Comune di Tuscania, ovvero ambito tutelato *ope legis* ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e perimetrate sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, M056_0198) come aree di interesse archeologico;

Considerato che l'area è classificata dal PRG come zona E, agricola;

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale del Lazio in data 17.10.2017 n. 656 (pubblicata sul BURL del 31.10.2017 n. 87 Suppl. nn. 2, 3 e 4), è stata adottata la proposta di "Piano Energetico Regionale" (P.E.R. Lazio).

Considerato:

- **che** la proposta di Piano Energetico Regionale adottata aggiorna il piano attualmente in vigore approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione 14 febbraio 2001, n.45 pubblicata sul Supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2001;
- che la Regione ha avviato il processo di costruzione del nuovo Piano Energetico Regionale (PER) attraverso la redazione di un "Documento Strategico per il Piano Energetico della Regione Lazio" da parte del Comitato di Indirizzo Strategico costituito formalmente con Determinazione n. G00859 del 05/02/2015, aggiornata con Det. n. G00565/2016;
- che la fase preliminare della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata il 4 febbraio 2016, si è conclusa con la trasmissione del documento di scoping ai sensi dell'art.13, comma 1 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, da parte dell'Autorità competente per la VAS con nota prot. n.0535505 del 25 ottobre 2016;
- che, a seguito della trasmissione da parte dell'Autorità procedente del Rapporto preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale avvenuta con nota prot.179472 del 06/04/2016, la procedura di VAS si è conclusa favorevolmente con Parere Motivato secondo le risultanze della relazione istruttoria, effettuata ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.152/2006, dalla Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica (Determinazione n. G08958 del 17.07.2018, (BURL n.61 del 26/07/2018 suppl. n.1 e sul sito regionale);

(Mean of

por

che il Rapporto Ambientale dovrà fornire comunque riscontro della coerenza esterna con i Piani di
Gestione dei Distretti Idrografici dell'Appennino, il Piano di bacino del Fiume Tevere, e con il
Programma di Sviluppo Rurale, con le linee guida del MISE (DM 10/09/2010), nello specifico di
quanto previsto al comma c) del punto 14.9 della parte III in relazione alle aree contermini a quelle
soggette a tutela, verificandone la coerenza in merito all'utilizzo delle FER, e dovrà approfondire
la coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale Generale, dei PTP e dei PTPG;

Considerato che, in relazione al PER Lazio, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di monitoraggio, le NTA e gli altri elaborati di Piano dovranno essere modificati ed integrati con quanto emerso ad esito della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e delle attività tecnico-amministrative svolte in fase di valutazione ai sensi dell'art.15, comma 1, del decreto;

Tenuto conto, in particolare, che tra queste, a fronte della richiesta di individuazione delle aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili (D.M. 10 settembre 2010) con la descrizione delle limitazioni/esclusioni afferenti a ciascuna tipologia di impianto, l'Autorità Competente afferma che per quanto riguarda i criteri localizzativi nel Piano sono state fornite opzioni preferenziali circa le priorità localizzative, ma solo in termini tipologici, e non geografici (Parte 3 del PER);

Tenuto conto, in relazione al PER Lazio, dei seguenti contenuti estrapolati dal documento di sintesi del parere motivato in cui l'Autorità procedente ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute:

- che tra gli obiettivi strategici del PER Lazio rientra lo sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile a basso impatto ambientale con particolare riferimento al fotovoltaico sulle coperture degli edifici e con particolare attenzione al patrimonio edilizio a uno e due piani (al di fuori dei centri storici) nelle aree produttive degradate tipicamente dotate di suolo pertinenziale disponibile in prossimità;
- che per la localizzazione di impianti di produzione FER, è previsto che si debba ridurre al minimo il consumo di suolo, favorendo il riutilizzo di aree già degradate, nonché lo sfruttamento di infrastrutture già esistenti, nel rispetto del contesto storico, naturale e paesaggistico;
- che la localizzazione "a terra" è prevista solo per il mini e il micro eolico, riservando inoltre gli impianti a terra quasi esclusivamente al recupero di aree marginali o già ambientalmente degradate da attività antropiche;
- che il PER Lazio detta linee strategiche e ha scelto di non localizzare impianti -fornendo opzioni preferenziali solo in termini tipologici e non geografici (Parte 3 del PER)- né di indicare aree non idonee e procedure valutative aggiuntive rispetto alle molte già definite dalle diverse normative settoriali (Piani Qualità dell'aria, Vincoli paesaggistici, Vinca, VIA, PTPR, autorizzazione paesaggistica, ecc.) e che, in coerenza con questa scelta, vista anche la assoluta preponderanza di FER a basso impatto ambientale (quale il fotovoltaico su coperture), il Rapporto Ambientale rimanda la valutazione dell'idoneità della localizzazione dei pochi singoli impianti di una certa consistenza previsti (comunque proposti e progettati da operatori terzi) alle specifiche norme e procedure valutative già previste dalla legge (de iure condito) ma anche di quelle che lo saranno nel frattempo, ossia da oggi fino al 2050 (de iure condendo).
- che attraverso l'analisi della coerenza esterna con gli altri strumenti e livelli di pianificazione andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze degli impianti.
- che l'analisi dei potenziali impatti debba essere differenziata per tipologia di impianto (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, termoelettrico, ed ulteriori forme di produzione energetica) e debba considerare aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori e che devono essere considerati tutti gli

(MPO Cold

the pur

impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

• che preliminarmente alla localizzazione di impianti di produzione FER di tipo industriale, siano svolti studi che ne giustifichino la necessità in termini di fabbisogno energetico e ne dimostrino la sostenibilità ambientale, anche considerando l'effetto cumulativo con le attività già presenti sul territorio, previo coinvolgimento del pubblico e sentiti gli enti competenti nel rispetto della normativa vigente.

Tutto ciò premesso, in riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati progettuali e tutta la documentazione inerente al procedimento presente sul sito web regionale, si comunica quanto di seguito:

Si richiama innanzi tutto e si ribadisce il parere già espresso da questo Ufficio nell'ambito della I CdS relativa al Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. 21319 del 05/11/2018, cui si aggiungono -per rendere più articolata ed efficace la motivazione del diniego- le seguenti considerazioni e specifiche (anche in relazione al documento contenente *Controdeduzioni e osservazioni* presentate dal proponente);

Come risulta dagli elaborati progettuali, e in particolare dalla Relazione tecnica, l'area individuata per l'ubicazione dell'impianto ricade nella porzione nord-occidentale del territorio comunale di Tuscania, circa 4 km ad ovest del centro abitato, in un ambito completamente agricolo e distante da agglomerati residenziali o case sparse. Il sito risulta accessibile dalla viabilità locale, costituita da strade comunali e vicinali.

L'impianto è articolato su due lotti di terreno attualmente a destinazione agricola (distinti come "lotto nord" e "lotto sud"), per un'estensione totale di circa 2.462.835 mg e per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp prevede 3.531 tracker (ovvero 141.240 moduli) per il lotto nord e 9.868 tracker (ovvero 394.720 moduli) per il lotto sud, per una potenza complessiva installata di 149,9936 MWp (53,6712 MWp per il lotto nord e 96,3224 per il lotto sud e inoltre la presenza di 142 cabine inverter (50 per il lotto nord e 92 per il lotto sud), 9 cabine MT (4 per il lotto nord e 5 per il lotto sud), 2 control room (1 per ogni lotto) e una sottostazione di trasformazione utente MT/AT con relativa cabina di consegna. L'altezza al mozzo delle strutture è di 2,20 m dal suolo; l'angolo di rotazione del mozzo è di ±55° rispetto all'orizzontale. All'interno dell'area dell'impianto passano i cavidotti delle linee BT e MT che prevedono sezioni di scavo di 70 cm di profondità per 40 cm di larghezza e, mentre le linee BT presentano una lunghezza totale di 41.730 m (14.713 m per il lotto nord e 27.017 per il lotto sud) quelle MT hanno una lunghezza totale di 18.618 m (5.690 m per il lotto nord, 11.248 per il lotto sud cui si aggiunge la linea di collegamento tra i due lotti che sviluppa una lunghezza di 1.680 m per). Il cavidotto AT, che passa a lato della viabilità comunale e rurale esistente ed ha una sezione di 110 cm per 70 cm., si sviluppa per una lunghezza di circa 5,7 km veicolando l'energia prodotta all'esistente sottostazione MT/AT in località Campo Villano, sempre nel territorio comunale di Tuscania. Per garantire l'accessibilità della sottostazione utente che, una volta connessa, diventerà opera di rete di proprietà di Terna, sarà realizzata una strada sterrata a prolungamento della viabilità esistente, che correrà esternamente al perimetro dell'impianto, su terreni in disponibilità della DCS srl, per una lunghezza di circa 1,5 km.

Il progetto prevede anche la presenza di viabilità interna e perimetrale entrambe realizzate in battuto e ghiaia, di due accessi carrabili (uno per ogni lotto), di recinzione perimetrale (realizzata con pali di castagno e rete metallica), e di un sistema di illuminazione e videosorveglianza.

Premesso che il comprensorio in cui ricade l'impianto, oggetto tra la fine del Novecento e il primo decennio del secolo attuale di numerose ed intense ricerche archeologiche di superficie e di scavi di tutela, documentati dalle relazioni agli atti d'ufficio, risulta caratterizzato da un'occupazione capillare ed estesa, anche sotto il profilo diacronico, secondo una tendenza ben nota agli studiosi: la complessità



m

e la densità del popolamento antico, protostorico, etrusco e poi romano nel distretto tuscanese, contraddistinto dalla presenza diffusa di piccoli insediamenti cui si affiancavano le relative necropoli, hanno fatto supporre, almeno per la fase etrusca, la presenza di un'organizzazione territoriale per villaggi distribuiti attorno alla città e non necessariamente vincolati ad essa (S. Quilici Gigli, *Tuscana* (Forma Italiae, Regio VII.2), Roma 1970, p. 17), come parte integrante di una grande rete di itinerari e di traffici che, collegando il mare all'interno, l'area meridionale con il lago di Bolsena e le regioni transtiberine, avevano in Tuscania un punto di passaggio obbligato (Rendeli 1993, p. 246, G. Colonna, *Tuscania, Monumenti di epoca arcaica*, in Archeologia VI, 1967, pp. 86-93; Quilici Gigli 1970, cit.).

Premesso che tale comprensorio, caratterizzato dalla presenza di numerosi siti gravitanti in prevalenza sul corso di torrenti o fossi e situato in una zona ubicata al confine col territorio di Vulci, deve lo sviluppo dell'occupazione capillare, verosimilmente a scopo agricolo, alla presenza di un importante itinerario etrusco diretto verso *l'ager volcentanus*, che dopo la conquista romana avrebbe mantenuto, prendendo il nome di Via Clodia, la funzione di fondamentale infrastruttura viaria nel territorio compreso fra la litoranea tirrenica della via Aurelia e la direttrice della via Cassia.

La via Clodia, proveniente da Tuscania e diretta a Maternum e Saturnia, realizzata tra il 273 e il 225 a.C., come annota S. Quilici Gigli nel suo studio, in quest'area "oltrepassato il rudere in località Polledrara si dirige verso il fosso Caprino per ricalcarlo nel suo corso con un'antica tagliata viaria la quale permetteva di oltrepassare il fosso Pian di Vico". Superato il fosso, ad ovest attraverso le zone di Polledrara e di Sterpaglio "appare molto evidente un taglio artificiale lungo m. 400 e profondo m. 20 circa, inciso nel terreno e recentemente riaperto al transito da una carrareccia" (cfr. anche Relazione Archeologica Preventiva, redatta in data 14/07/2018 e acquisita agli atti d'ufficio con prot. 18125 del 18/09/2018, n. 12). Sulla presenza della Clodia in quest'area e sulla ricostruzione del tracciato in base allo studio aerofotogrammetrico, che interferisce chiaramente e indiscutibilmente con il lotto nord dell'impianto, si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl.

La realizzazione della Clodia risponde all'esigenza di controllo del territorio conquistato tramite la costruzione di un asse viario, funzionale al presidio e a un rapido intervento militare, attraverso i preesistenti centri abitati; l'arteria aveva anche la funzione di collegamento con gli insediamenti e le colonie di recente fondazione. A partire dall'età imperiale, nelle campagne dell'Etruria si diffondono le grandi proprietà delle ville rustiche ben attestate anche nel comprensorio in esame (cfr. anche Relazione Archeologica Preventiva, n. 11), con l'impiego di numerosa manodopera servile, e un sistema di rapporti economico-politici che sopravvisse in queste regioni interne più a lungo che sulla costa, sottoposta a frequenti invasioni.

La via Clodia continuò a svolgere un ruolo importante anche dopo la guerra greco-gotica in Italia (535-553): il trattato di pace tra Bizantini e Longobardi del 605, segnando la linea di confine tra le due potenze, sancì la definitiva spartizione della regione in *Tuscia Langobardorum* a est e *Tuscia Romanorum* (cioè bizantina) a ovest. In questo nuovo quadro politico la *via Clodia* assunse progressivamente il ruolo di asse portante della dominazione longobarda e di via diretta di collegamento fra Tuscania, caposaldo principale della zona controllata dalla nuova signoria germanica, e il Nord della Penisola.

Premesso che la zona in cui si situerebbe l'impianto appare definita dalla presenza di due corsi d'acqua, l'Arrone ad ovest e l'Arroncino di Pian di Vico ad est, lungo le cui sponde si distribuiscono numerose evidenze archeologiche diacroniche che, note da tempo e definite dagli areali di distribuzione perimetrate sulla tavola B del PTPR Lazio (aree m056_0195, m056_0208, m056-198), sono oggetto di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m del d.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., la cui specificità è proprio quella di tutelare il "contesto di giacenza" di detti beni archeologici. Nello specifico l'area m056_0195 è interessata dalla presenza di insediamenti di varia cronologia e necropoli sorti in prossimità del fosso Arroncino di Pian di Vico. In particolare ad ovest del fosso è documentata una necropoli etrusca non ancora indagata ma rivelata da scavi abusivi, della

Who of

pur

quale non si conosce l'esatta estensione. Sul promontorio a est del fosso sono attestati un piccolo insediamento etrusco con annessa necropoli e, poco più a sud, un complesso residenziale romano anch'esso con la propria necropoli. A noid est dei precedenti sono stati rinvenuti resti di un altro insediamento romano. Tali presenze sono verosimilmente da ricondurre ad un'occupazione legata ad un intenso sfruttamento agricolo del comprensorio. Cfr. Archivio SAEM, prot. 2970/1997; 5965-2/1997; l'area m056_0208 comprende più siti archeologici di varia cronologia sorti sui due lati del torrente Arrone in una zona peraltro interessata dalla confluenza in detto torrente del Fosso Infernetto derivandone una situazione morfologica particolarmente adatta a favorire la frequentazione umana di questo lembo di territorio fin dall'età del bronzo. Nella parte meridionale dell'area in questione, una serie di ricognizioni condotte alla fine del '900 (Relazione a firma C. Iaia e A.Mandolesi, Archivio SAEM 1991, pos. 3 Tuscania) hanno rivelato la presenza di un abitato protostorico della media età del bronzo ubicato presso l'Arrone al quale sono succeduti un insediamento etrusco tardo-arcaico ed un abitato ellenistico. L'area m056_0198 infine, la più estesa delle tre, appare interessata dalla presenza di numerosi piccoli insediamenti e necropoli di epoche diverse e di una rete viaria minore a servizio degli stessi.

Tenuto conto altresì che, alla luce di quanto sopra espresso e come documentato anche nella Relazione Archeologica Preventiva, contrariamente a quanto affermato nel documento di Controdeduzioni e Osservazioni, il tracciato della via romana Clodia, per un lungo tratto in forma di via cava, interferisce in modo marcato con la più settentrionale delle aree in progetto, in cui è stata peraltro evidenziata che la presenza di evidenze murarie o resti di edifici da interpretarsi come infrastrutture connesse a tale viabilità, ancora in uso, come si è già detto, nell'alto medioevo.

Considerato quanto esposto ai punti precedenti, risulta evidente l'esistenza di un collegamento ideale tra i contesti sincronici che insistono sulle due aree, che si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella derivante dalla semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel vincolo e, se pure tali aree siano apparse separate da una zona di apparente vuoto di reperti, l'analisi delle tracce aerofotogrammetriche recentemente condotta ha rivelato la presenza di una serie di evidenze strutturali che viene a rappresentare un elemento fisico di continuità: si v. la documentazione agli atti della Soprintendenza, cortesemente fornita da ArcheoMatica srl;

Considerato che il cavidotto AT lungo oltre 5 km interferisce nel suo percorso con preesistenze note da bibliografia e documentazione agli atti di questo Ufficio;

Premesso che l'impianto, di dimensioni enormi come si evince dai dati sopra riportati, si colloca in un comprensorio contraddistinto da una conformazione morfologica a dolci ondulazioni, scarsamente antropizzato e prevalentemente caratterizzato da campi e casali storici che disegnano un territorio dedito prevalentemente ad attività agricola e pastorale, non dissimile da quello che nell'Ottocento era descritto da viaggiatori ed incisori italiani e stranieri;

Premesso che tra gli elementi a carattere storico-architettonico presenti sui terreni dell'impianto e tra quelli ubicati nei diretti pressi che in ogni caso subirebbero l'impatto spiccano il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico nonché, subito fuori dal perimetro dell'impianto, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), facente capo ad un sistema di fortilizi che sorvegliò a lungo la Valle del Marta e il suo bacino idrografico (per un riferimento bibliografico: https://www.ibs.it/terre-castelli-tra-tarquinia-tuscania-ebook-marco-scataglini/e/9786050379563); che poco distante è il borgo rurale, d'origine medievale, di San Giuliano con chiesetta annessa (ALL. 3) e che oltre a queste emergenze va sottolineato il valore paesaggistico di tutta la zona, che conserva un'estrema leggibilità storica in cui si individuano chiaramente l'incastellamento, i latifondi papalini e infine l'assetto poderale datole dalla Riforma Agraria degli anni '50.



pur

Premesso che, nello specifico, il lotto nord insiste su un terreno appena ondulato e che il lotto sud invece occupa una vallecola in lieve pendio in senso NE-SW. Questa, percorsa da un fossetto minore privo di denominazione in cartografia (ma denominato localmente Arroncino!), tributario del fosso Arroncino di Pian di Vico, è stata verosimilmente oggetto nel tempo di una progressiva attività di colluvio che ne ha modificato il profilo.

Considerato inoltre che la zona sopramenzionata compresa tra i vincoli areali di PTPR e gravata dal vincolo paesaggistico delle aree boschive al suo interno, è un'area agricola di vastissisime proporzioni e tra i fattori di vulnerabilità del paesaggio riconosciuti vi è l'intrusione di elementi estranei o incongrui con i caratteri peculiari di un paesaggio agrario come i pannelli fotovoltaici, che occupano e consumano prezioso suolo agricolo;

Considerato che le dimensioni sproporzionate e spropositate del campo fotovoltaico operano una vera e propria cesura, discontinuità, interruzione e modificazione dei caratteri strutturanti il territorio agricolo, ad oggi totalmente integro ed incontaminato, come chiaramente dimostrato dalla documentazione fotografica allegata;

Considerato che la persistenza di impianti fotovoltaici per un periodo di 20-30 anni, è causa di modificazioni dello stato del suolo agrario sottostante se si considerano gli effetti prodotti nella fase di installazione dell'impianto, quelli indotti dalle operazioni di manutenzione, quelli indotti permanentemente dalla presenza dei pannelli. Il calpestio da mezzi meccanici, la copertura del terreno anche con materiali inerti, la progressiva compattazione, le operazioni di diserbo, l'assenza totale di lavorazioni senza la presenza negli strati coltivabili di apparati radicali delle colture, l'ombreggiamento causato dai pannelli conducono senza dubbio ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo.

Considerato che la predetta modificazione dello stato del suolo comporta la trasformazione di un'ampia porzione di territorio da agricola ad industriale, trasformazione in contrasto con tutti gli obiettivi di tutela;

Considerato che tale trasformazione del territorio, in particolare delle aree semi-naturali ed agricole di pregio paesaggistico, il più delle volte si configura permanente per il rischio di mancata dismissione e smaltimento degli impianti;

Considerato anche che la parcellizzazione del paesaggio agrario provoca trasformazioni morfologiche importanti dal punto di vista vegetazionale oltre che visivo;

Considerato che il sito individuato per l'impianto è costituito da due macroaree separate tra di loro da un'area non coinvolta direttamente dall'intervento ma che inevitabilmente ne rimarrebbe compromessa perché incapsulata tra due campi fotovoltaici, contro, quindi, qualsiasi criterio di buona pianificazione che prevede la concentrazione delle opere in un unico ambito così da non contaminarne indirettamente altri;

Considerato che non è stata effettuata una valutazione dell'inserimento ambientale dell'intervento in relazione alla componente visuale ovvero alla percezione dell'impianto con il paesaggio circostante attraverso l'identificazione dei principali "bacini visivi" e "corridoi visivi" (le strade) né tanto meno analizzata la prossimità di elementi di particolare significato paesaggistico (architettonico, archeologico, naturalistico), che esistono su questo territorio e dai quali l'impianto potrebbe risultare chiaramente percepibile come il casale d'origine settecentesca di Pian di Vico, la torre medievale di Castel d'Arunto (o Arunta), e il borgo rurale di San Giuliano

Myon

pur

Considerato che il procedimento di VIA ha il compito di individuare gli effetti e valutare le ricadute che interventi di notevole portata come quello in oggetto hanno sull' ambiente e sul paesaggio oggetto di trasformazione, nonché su tutti i territori contermini a quello interessato dall'intervento;

Tenuto conto della sentenza n. 00016/2018 REG.PROV.COLL. n. 00184/2017 REG.RIC. del Tar Emilia Romagna che in riferimento ai poteri del MIBAC sui territori contermini alle aree vincolate riporta che "Costituisce massima giurisprudenziale consolidata quella secondo cui il potere di controllo del Ministero dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si estende oltre il dato meramente cartografico del vincolo o di quello fisico del bene tutelato, pur dovendo esso sempre giustificare l'esercizio dei propri poteri sulle aree esterne di interferenza, in quanto strettamente strumentali alla conservazione del bene paesaggistico tutelato. In linea con tale percorso argomentativo è stato in ogni caso affermato che "in tale ambito il paesaggio quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo" e che "ai fini della valutazione dell'impatto ambientale il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale "(ex alii, Corte Costituzionale 14 novembre 2007, n. 378).

Preso atto di quanto riportato nelle Premesse nonché della Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652 che ribadisce "alla funzione di tutela del paesaggio (che il MIBAC qui esercita esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio".

Tenuto conto inoltre che la possibilità di localizzare l'impianto, piuttosto che su terreno agricolo, in siti da recuperare quali ad esempio cave dismesse, discariche in gestione post-operativa, siti inquinati a seguito di bonifica consentirebbe di valorizzare in termini ambientali territori comunque già compromessi senza pregiudicare quelli che invece vanno salvaguardati soddisfacendo l'obiettivo del miglioramento ambientale senza fare danni superiori ai supposti benefici prodotti:

Valutato quindi, che le opere in progetto, pur rientrando tra i lavori di pubblica utilità, non appaiono compatibili, soprattutto per estensione ma anche per tipologia e materiali utilizzati, nonché per le ricadute che un indotto industriale di tale portata avrebbe sul territorio, con gli obiettivi più ampi di Tutela, in relazione ai valori riconosciuti al contesto agrario specifico, né tantomeno perseguono un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi,

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza ribadisce, per quanto di competenza, di non ritenere compatibile il progetto con il contesto di riferimento. ed esprime pertanto <u>parere negativo</u> alla sua realizzazione.

Il Funzionario Archeologo

Dott.ssa Maria Letizia Arancio

Il Funzionario Architetto Arch Claudia Castagnoli

IL SOPRINTENDENTE Arch. Margherita Eichberg

Pag. 8 a 8